



PROVINCIA DI NUORO

Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE N. 623

DEL 08 MAR. 2011

OGGETTO Imposizione del Vincolo Idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e all'art. 1 del R.D. 1126/1926, nelle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana (comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico): Comune di Onifai

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" che sottopone a vincolo idrogeologico quei terreni che per effetto di utilizzazioni, contrastanti le buone pratiche d'uso, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;

VISTO il R.D. 16/05/1926 n. 1126, "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267";

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Pulizia Forestale (PMPF) per i boschi e terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006;

VISTO l'art. 61, comma 2, della L.R. 12/06/2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", che trasferisce alle Province la competenza in materia di determinazione finale dell'imposizione del Vincolo Idrogeologico di cui agli artt. 4 e 5 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTI gli artt. 56, 63 e 65 del D. Lgs. 152/2006 che indica il Piano di Bacino come strumento generale nel quale è incardinato il riordino del vincolo idrogeologico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30/12/2004 e s.m.i. che approva il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il contenuto del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che prevede che l'organo competente della Regione Sardegna estenda il Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/15 del 30/07/2009 relativa all'Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a Vincolo Idrogeologico".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. n. 3267/1923 l'organo tecnico per la gestione e revisione del Vincolo Idrogeologico è il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

VISTA la proposta di estensione del Vincolo Idrogeologico alle aree a pericolosità da frana, individuate con appositi elenchi catastali, mappe catastali e relativa relazione tecnica elaborata e trasmessa dal Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro, al comune di Onifai in data 16/02/2010 prot. 12879;

PRESO ATTO che il Comune di Onifai, in data 07/09/2010 protocollo generale dell'Ente n. 25251 del 10/09/2010, ha trasmesso alla Provincia i reclami pervenuti e solo dopo la nota di sollecito dell'Ente (prot. n. 34690 del 15/12/2010) nel mese di febbraio 2011 ha inviato con consegna a mano gli atti relativi alla proposta di imposizione del vincolo,



completi di certificazione di avvenuta pubblicazione per 90 giorni nell'Albo Pretorio, dal 18/02/2010 al 18/05/2010, avente valore di notifica;

PRESO ATTO che entro i 90 giorni di esposizione dell'istanza all'Albo Pretorio, sono state inoltrate n. 4 osservazioni, che sono state pubblicate per ulteriori 90 giorni nell'Albo Pretorio in virtù dell'art. 3 del R.D.L. n. 3267/1923;

CONSIDERATO che con determinazioni dirigenziali n. 578, 579, 580 e 581 del 03/03/2011 i reclami succitati sono stati rigettati;

VERIFICATO che la proposta di Imposizione del Vincolo Idrogeologico è stata fatta ai sensi dell'art. 9 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI ed elaborata secondo le procedure definite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/15 del 30/07/2009 e pertanto sono stati esclusi i centri urbani e la delimitazione delle aree ha coinciso con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro della aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza: di elementi fisiografici e dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana;

TENUTO CONTO che la procedura di imposizione di vincolo in oggetto è stata avviata in data antecedente alla approvazione definitiva della variante al PAI per i sub-bacini Posada-Cedrina e Sud- Orientale - Parte Frane, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/47 del 12/05/2010, che ha interessato il comune di Onifai;

DETERMINA

- 1) **DI IMPORRE** il Vincolo Idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 in agro del Comune di Onifai nelle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, rappresentate e descritte nelle allegate mappe catastali, elenchi catastali e relazione tecnica, che fanno parte integrante della presente determinazione.
- 2) Nelle superfici sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione della Provincia la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione, ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267, la chiusura e la riapertura al pascolo e l'approvazione dei Piani di coltura e Conservazione e dei Piani economici degli Enti e dei privati.
- 3) Il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati all'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006.
- 4) Nelle aree di pericolosità da frana soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (Aggiornato con Delibera G.R. n° 17/14 del 26 aprile 2006):
 - a) è sempre negata l'esenzione totale o parziale dal vincolo;
 - b) è vietato il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive, nelle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata;
 - c) le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabiliscono entro un anno dall'entrata in vigore del PAI ulteriori limitazioni del pascolo sui terreni deteriorati allo scopo di permettere la ricostituzione della copertura erbosa;
 - d) i provvedimenti in materia di trasformazione colturale dimostrano espressamente l'assenza di riflessi negativi sulla stabilità dei suoli;
 - e) le utilizzazioni e le opere che possano distruggere o deteriorare la vegetazione o comportare modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, sempre che siano consentite dal PAI, devono essere realizzate contestualmente ad opportune misure compensative;
 - f) l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è comunque subordinata alla conformità con le presenti norme.

- 5) **DI DARE ATTO** che sarà avviata una nuova procedura per l'estensione del Vincolo Idrogeologico alle aree a rischio frana delimitate dalla variante al PAI di cui al Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/47 del 12/05/2010.
- 6) La presente determinazione, con i relative allegati, sarà inviata al Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro che dispone il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Onifai per 15 giorni, così come previsto all'art. 10 del R.D. 1126/26.
- 7) Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna, nel termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

COMUNE DI ONIFAI
PROV. NUORO
Reg. Pubbl.
Si dichiara che il presente
atto venne pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal
29 APR 2011 al 14/05/2011
Il Messo Comunale



resp. proc. Dott. Anna Maria Soru

La Dirigente

Dott.ssa Cecilia Sotgiu

